

Verbale di accordo

Addì 24 ottobre 2006 in Verbania Intra presso la Sede dell'Unione Industriale del Verbano, Cusio, Ossola

tra

l'A.N.C.E. del V.C.O. - Sezione Costruttori Edili rappresentata dal proprio Presidente Geom. Rino Porini, assistita dall'Unione Industriale del V.C.O. nella persona del Sigg.ri Dottor Massimo Jolita e Dottor Giuseppe Iannace, con l'intervento della Delegazione Industriale composta dall'Ing. Domenico De Giovannini, dall'Arch. Francesco Volorio, dai Sigg.ri Giuseppe Esposito e Massimo Nobili

e

la FENEAL - UIL rappresentata dal proprio Segretario Sig. Dario Galizzi e dai Sigg.ri Edoardo Pace e Francesco De Vivo;

la FILCA - CISL rappresentata dal proprio Segretario Sig. Angelo Guglielminetti e dai Sigg.ri Gianni Marani, Attilio Tonietti, Nicola Blasi, Gianni Finessi e Alessandro Beltrami;

la FILLEA - CGIL rappresentata dal proprio Segretario Sig. Luca Bartolini e dai Sigg.ri Giovanni Bivi, Vincenzo Tarallo, Savino Carbone, Giovanni Masiero e Mauro Invernizzi;

vengono raggiunte le seguenti intese per il rinnovo del contratto territoriale da valere per la Provincia del Verbano Cusio Ossola integrativo del vigente C.C.N.L. 20 maggio 2004.

1) Documento Unico di Regolarità Contributiva

Le parti, nel rispetto della legislazione vigente e del C.C.N.L. di categoria, concordano sulla necessità di conferire la massima efficacia allo strumento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al fine del raggiungimento dei più adeguati standard di regolarità del lavoro, trasparenza e tutela della concorrenza.

2) Osservatorio sugli appalti

Le parti dichiarano di conferire massima importanza all'istituzione sul territorio di un Osservatorio sugli appalti pubblici e privati; a tal fine prenderanno contatto con la Prefettura per tutti gli adempimenti necessari.

3) Trattamento in caso di infortunio

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali nazionali, le parti concordano sulla necessità di programmare, in tempi brevi, un incontro con la Direzione Provinciale dell'INAIL al fine di ridurre al massimo i tempi di attesa degli operai circa il trattamento assicurativo di infortunio.


4) Previdenza integrativa

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali nazionali, le parti si impegnano a favorire l'incremento delle adesioni al Fondo di categoria Prevedi, ciò anche in riferimento alle somme che erano state depositate e che a tale scopo sono disponibili presso la Cassa Edile, così come concordato tra le parti con il verbale di accordo del 14 marzo 2005.


5) Indennità sostitutiva di mensa

A decorrere dal 1° ottobre 2006 l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene elevata a Euro 0,40 orari.

Per gli impiegati, a decorrere dal 1° ottobre 2006 l'importo mensile dell'indennità sostitutiva di mensa è fissato in Euro 69,20.



2



Per i lavoratori discontinui di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 per i quali l'orario normale contrattuale è di 50 ore settimanali, l'importo orario dell'indennità sostitutiva di mensa, a decorrere dal 1° ottobre 2006, è di Euro 0,32 orari.

Per i lavoratori discontinui per i quali l'orario normale contrattuale è di 60 ore settimanali, l'importo orario dell'indennità sostitutiva di mensa, a decorrere dal 1° ottobre 2006, è di Euro 0,27 orari.

6) Indennità per lavori in alta montagna

Ai sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 relativo all'indennità per lavori eseguiti in alta montagna, le parti concordano i seguenti parametri:

- a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1000 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: 8%
- b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello del mare: 10%
- c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2000 metri sul livello del mare: 14%.


L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate su paga base, indennità di contingenza ed indennità di settore.

7) Lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità confermata nelle seguenti percentuali:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 28%;



- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.

Avuta presente la normativa del C.C.N.L. 20 maggio 2004, nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di un'ulteriore indennità.

8) Cassa integrazione Guadagni Ordinaria

Le parti esprimono un pieno richiamo alle normative vigenti in materia ed al C.C.N.L. di categoria in tema di trattamento dovuto ai dipendenti. In particolare richiamano i commi 2 e 3 dell'art. 9 del C.C.N.L. laddove si precisa che nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese; e che, per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.

9) RLST


Si richiamano le disposizioni applicative di cui al protocollo aggiuntivo al verbale di accordo.

10) Prevenzione, infortuni e sicurezza

Le parti confermano la loro particolare attenzione e sensibilità in tema di prevenzione infortuni e concordano sulla necessità del pieno e puntuale rispetto delle normative di legge e di contratto in ogni fase dell'attività edile.

Le imprese doteranno gli operai di n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche.

Resta inteso che la sostituzione di tale capo avverrà previa restituzione dell'usato.



4

11) Trasferta

Fermo restando quant'altro stabilito dall'art. 21 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, l'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto al pagamento, in luogo della diaria di cui al 2° comma dello stesso articolo, di una trasferta così determinata:

A) senza presentazione di documentazione:

Distanza cantiere	dal 1° ottobre 2006	dal 1° giugno 2008
oltre i 3,5 km e fino a 18 km	Euro 5,50	Euro 6,00
oltre i 18 km e fino a 45 km	Euro 8,40	Euro 9,30
oltre i 45 km	Euro 10,00	Euro 11,00

B) con presentazione di documentazione:

Distanza cantiere	dal 1° ottobre 2006	dal 1° giugno 2008
oltre i 3,5 km e fino a 18 km	Euro 8,70	Euro 9,40
oltre i 18 km e fino a 45 km	Euro 11,40	Euro 12,30
oltre i 45 km	Euro 13,10	Euro 14,20

L'operaio, nel caso utilizzi mezzi di trasporto di sua proprietà, ed in assenza di mezzi messi a disposizione dalle Aziende, ha diritto al rimborso delle spese di

[Handwritten signatures and marks]

5

31/10 108 MAD 12-51

viaggio calcolate in base alle tariffe previste dalle tabelle ACI per vetture di 1.000 cc.

La trasferta non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio .

L'operaio che percepisce la trasferta di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che la distanza chilometrica ai fini della diaria di cui all'art. 10 va determinata sulla base del percorso che viene effettuato materialmente per coprire lo spazio intercorrente fra i confini territoriali del Comune di assunzione e dove ha sede il cantiere nel quale è stato inviato in trasferta.

Le parti ribadiscono che è considerata trasferta la missione fuori dal territorio comunale e che gli importi come sopra determinati non sono utili ai fini del computo degli istituti contrattuali.

12) Elemento Economico Territoriale

In conformità agli accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135.

Per la determinazione dell'elemento economico territoriale le Parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle Imprese e dei Lavoratori iscritti alla Cassa Edile e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara pubblicati e degli appalti aggiudicati;
- numero complessivo dei titoli abilitativi di edificazione;
- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti dai fondi strutturali;
- numero ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero ore di cassa integrazione autorizzate.

L'elemento economico territoriale di cui agli articoli 12 e 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 è stabilito nella misura complessiva del 7% e sarà corrisposto in due tranches alle seguenti scadenze:

- al 1° ottobre 2006 una percentuale del 3% prendendo a riferimento per il calcolo i minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006;
- al 1° settembre 2007 una percentuale del 4% prendendo a riferimento per il calcolo i minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006.


A decorrere dal 1° ottobre 2006 sono conglobati nell'indennità territoriale di settore, per la categoria degli operai, l'elemento economico territoriale in vigore alla data del 31 settembre 2006, per la categoria degli impiegati, il premio di produzione in vigore alla data del 31 settembre 2006.

Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati le Parti si incontreranno entro il mese di aprile di ogni anno per tutta la durata del presente contratto integrativo.

Le Parti si danno inoltre atto che l'erogazione come sopra definita ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva previsto dal protocollo 23 luglio 1993.

13) Ferie

L'epoca di godimento delle ferie, stabilita di norma nel periodo 1° luglio-30 settembre di ogni anno, sarà determinata, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per azienda, per cantiere, per squadra e individualmente.



Le parti concordano un periodo di ferie collettive di due settimane, più una settimana su richiesta del dipendente, nel periodo luglio - settembre e di una settimana nel mese di dicembre da definirsi entro il mese di maggio. In considerazione delle differenti caratteristiche climatiche della zona, le parti concordano che, ferma restando l'irrinunciabilità del diritto alla fruizione, potranno essere definite aziendaliamente forme diverse di utilizzo con la R.S.U. o con le parti interessate.

I periodi di ferie eventualmente non usufruiti saranno oggetto di definizione, per il loro godimento, in azienda entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo.

14) Decorrenza e durata

Le presenti norme entrano in vigore il 1° ottobre 2006 e avranno scadenza il 31 dicembre 2009.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE del V.C.O.

Sezione Costruttori Edili

[Handwritten signatures for ANCE del V.C.O. Sezione Costruttori Edili]

Unione Industriale

del Verbano Cusio Ossola

[Handwritten signatures for Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola]

FENEAD - UIL

[Handwritten signatures for FENEAD - UIL]

FILCA - CISL

[Handwritten signatures for FILCA - CISL]

FELEA - CGIL

[Handwritten signatures for FELEA - CGIL]

[Handwritten signature: Gianni Rini]

[Handwritten signature: Carlo Vinciguerra]

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
AL VERBALE DI ACCORDO DEL 24 OTTOBRE 2006**

tra

L'A.N.C.E. del V.C.O. – Sezione Costruttori Edili rappresentata dal proprio Presidente Geom. Rino Porini, assistita dall'Unione Industriale del V.C.O. nella persona dei Sigg.ri Dottor Massimo Jolita e Dottor Giuseppe Iannace, con l'intervento della Delegazione Industriale composta dai Sigg.ri Ing. Domenico De Giovannini, dall'Arch. Francesco Volorio e dai Sigg.ri Giuseppe Esposito e Massimo Nobili


e

la FENEAL – UIL rappresentata dal proprio Segretario Sig. Dario Galizzi e dai Sigg.ri Edoardo Pace e Francesco De Vivo;

la FILCA – CISL rappresentata dal proprio Segretario Sig. Angelo Guglielminetti e dai Sigg.ri Gianni Marani, Attilio Tonietti, Nicola Blasi, Gianni Finessi e Alessandro Beltrami;

la FILLEA – CGIL rappresentata dal proprio Segretario Sig. Luca Bartolini e dai Sigg.ri Giovanni Bivi, Savino Carbone, Gianni Masiero e Mauro Invernizzi;

si conviene l'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)



Premesso

- Il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni;
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- L'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995;
- L'opportunità di disciplinare – a livello territoriale – aspetti della materia regolata dal predetto D. Leg.vo 626/94 di interesse per il settore edile;

Si concorda:

1) *Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese o unità produttive con più di quindici dipendenti*

Nelle imprese o unità produttive con più di quindici dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto, secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, tra i componenti della R.S.U. In assenza di tali rappresentanze l'R.L.S. è eletto dai lavoratori delle imprese al loro interno.

2) *Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriali*

Per tutte le imprese o attività produttive operanti nella provincia del V.C.O. che occupino sino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto, alla data di stipula del presente accordo, alla designazione dei R.L.S., le parti convengono che gli stessi siano individuati in ambito territoriale secondo le disposizioni seguenti:

- a) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) in numero di tre, con rapporto di lavoro part-time, saranno prescelti, nell'ambito provinciale, dai lavoratori delle imprese, anche superiore ai quindici addetti, nelle quali non è stato nominato il previsto RLS d'azienda, mediante assemblee. Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori proporranno le candidature ai dipendenti di imprese operanti nel territorio

del Verbano – Cusio – Ossola, iscritte alla Cassa Edile in regola coi versamenti dei contributi spettanti.

- b) I RLST eletti verranno formalmente designati dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie Provinciali indirizzata all'Organizzazione datoriale stipulante, nonché al CPT.
- c) I RLST saranno operativi esclusivamente in quelle Aziende in cui si è proceduto alla nomina o per cui sono stati eletti. La possibile complementarità, intesa come consultazione, deve essere realizzata al di fuori delle aziende o dei cantieri aventi presente il RLS. Resta inteso che l'effettivo ed unico competente responsabile per la sicurezza sarà insindacabilmente la figura eletta all'interno dell'impresa stessa.

3) *Aspetti contributivi*

Le parti stabiliscono che l'istituzione di detto RLST non dovrà determinare oneri aggiuntivi a carico delle Imprese. I fondi utili per far fronte alle spese saranno prelevati dalla liquidità derivante dalla contribuzione della quota percentuale accantonata per l'Ente Scuola.

In proposito si conferma che le Imprese nel cui interno è già stato eletto il R.L.S. aziendale godranno di un'agevolazione nel versamento della contribuzione all'Ente Scuola.

4) *Remissione di mandato da parte di RLS*

Le parti convengono che, nel caso in cui il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nominato all'interno dell'Azienda, rimettesse il proprio mandato si procederà, con elezione interna in conformità del Decreto Legislativo 626/94, alla nomina di un nuovo rappresentante aziendale.

Qualora, decorsi dodici mesi dalla remissione del mandato, non sia stato ancora eletto il R.L.S. aziendale potrà subentrare il R.L.S.T. previo consenso dei lavoratori e dell'impresa interessata.

5) *Formazione dei RLST*

La formazione dei Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali, prima dell'espletamento delle loro attribuzioni, sarà impartita mediante apposito corso predisposto d'accordo con il CPT del V.C.O. e nel rispetto di criteri e modalità da definire tra le parti contraenti.

Eventuali ed ulteriori corsi di aggiornamento potranno essere disposti, a seguito di accordi collettivi, ogni volta se ne ravvisi congiuntamente la necessità.

6) *Attribuzioni e competenze dei RLST*

I RLST restano in carico per un triennio, salvo risoluzione del rapporto di lavoro con uscita dal settore o revoca della designazione da parte delle OO.SS. designanti.

Ogni RSLT è tenuto ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste dalle normative richiamate in premessa, secondo le modalità che verranno fissate dagli accordi provinciali in materia e pertanto deve intendersi esclusa ogni attività di carattere sindacale che trova applicazione nei competenti diritti sindacali previsti per gli RSU.

Durante lo svolgimento del loro mandato i RLST percepiscono, per tutte le ore effettivamente prestate, la normale retribuzione così come sarà definita dal Regolamento di attuazione del seguente protocollo. Detto regolamento dovrà riguardare tutti gli aspetti applicativi che le Parti concorderanno e sottoscriveranno.

Fin d'ora le Parti convengono che il C.P.T. fornirà, oltre ad un locale idoneo e quant'altro necessario all'espletamento dei compiti assegnati ai RLST, dati ed elementi conoscitivi relativi all'ubicazione delle unità produttive operanti sul territorio.

Gli oneri derivanti dalla fornitura del locale, dei sussidi predetti, dei servizi di segreteria e di quant'altro verranno rimborsati al CPT secondo modalità che saranno definite con separato accordo provinciale.

7) Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° ottobre 2006 e scade il 31 dicembre 2009.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE del V.C.O.
Sezione Costruttori Edili 1

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Unione Industriale
del Verbano Cusio Ossola

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FILIAL - UIL
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FILIAL - GISA
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FILIAL - CGIL
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]